

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n. 3 del 15.04.2022

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto in data 13.04.2022 la richiesta di parere alla proposta di Deliberazione n. 12 del 12.04.2022 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Oggetto: Istanza di riconoscimento debito fuori bilancio causa comune di San Sperate/M.A.- sentenza TAR Sardegna n.73/2022- pagamento spese di giudizio.

IL REVISORE UNICO

Premesso

che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale “**Istanza di riconoscimento debito fuori bilancio causa comune di San Sperate/M.A.- sentenza TAR Sardegna n.73/2022- pagamento spese di giudizio**” nella quale si indica che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 194;

Vista la Relazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva ed i relativi allegati dai quali si evince che il debito fuori bilancio che si intende riconoscere con la proposta di deliberazione in oggetto scaturisce dalla Sentenza TAR SARDEGNA n. 73/2022 su ricorso proposto dalla Sig.ra M.A. per l'annullamento della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Sperate n. 170 del 05.11.2020 e che ha condannato il Comune di San Sperate alla rifusione delle spese legali liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;

Preso atto che dalla relazione allegata alla proposta di deliberazione si evince un debito complessivo pari a Euro **5.027,36** comprensivo di spese di notifica, spese generali e IVA;

Valutato che il suddetto debito fuori bilancio, come risulta dall'esame della documentazione fornita, è riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 di cui sopra;

- Valutato in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio pari a **Euro 5.027,36** trova copertura nelle risorse accantonate nel risultato di amministrazione per il cui utilizzo sarà necessario seguire il procedimento di cui all'art.187, comma 3 del TUEL che stabilisce *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”* ed i principi contabili del D.Lgs 118/2011 allegato 4/2 punto 9.2 che relativamente all'utilizzo dell'avanzo presunto stabiliscono *“Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.”*

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Servizio finanziario ricevuti in allegato alla richiesta di parere;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico.

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del TUEL.

Copia degli atti relativi al debito fuori bilancio dovranno essere trasmessi per legge alla Corte dei Conti.

Il Revisore Unico